



Comune di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta – Andria - Trani

BANDO INTEGRATIVO DI CONCORSO 2019 INDETTO AI SENSI DELL'ART.7 DELLA L.R. 07/04/2014, N.10 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA.

Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione nell'ambito regionale.

Art.1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO E PER L'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

A norma dell'art. 3 della L.R. 07/04/2014, n.10, può partecipare al presente concorso:

- a) chi è in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea. Il cittadino straniero (non appartenente ad un paese dell'Unione Europea) aventi i requisiti previsti dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, come modificato dall'articolo 27, della legge 30 luglio 2002, n.189 (Modifica della normativa in materia di immigrazione e di asilo) e successive modificazioni di immigrazioni, è ammesso a condizione che:
 - a1) sia in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale;
 - a2) eserciti una regolare attività di lavoro autonomo;
- b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Canosa di Puglia, salvo che trattasi di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
- c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n.10/2014 (superficie non inferiore a 45 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone, non inferiore a 55 mq. per nuclei familiari composti da tre persone, non inferiore a 70 mq. per nuclei familiari da quattro persone, non inferiore a 85 mq. per nuclei familiari composti da cinque persone; non inferiore a 95 mq. per nuclei familiari composti da sei persone ed oltre);
- d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo, non superiore a € 15.250,00 (fatto salvo il diverso limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso che potrebbe essere definito con delibera della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. n.10/2014), determinato ai sensi della Legge 05/08/78, n.457, art.21 e successive modificazioni ed integrazioni (il reddito imponibile del nucleo familiare di €

516,46 per ogni figlio a carico; qualora alla formazione del reddito concorrono redditi da lavoro dipendente, questi dopo la predetta detrazione sono calcolati nella misura del 60%). Il reddito di riferimento ai sensi dell'art.3 comma 1 lett.e) della L.R. n.10/2014 è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento.

Sono da considerarsi continuativi i seguenti contributi a titolo esplicativo e non esaustivo: contributo economico inclusione sociale donne; contributo economico inclusione sociale; assegno al nucleo familiare con tre figli minori ex art.65 L.448/98; social card; rendita INAIL; indennità di frequenza per minore disabile; prestazioni per invalidi civili; contributo per assistenza indiretta personalizzata (AIP); assegno di cura; prestazione INPS; contributo SLA; pensione sociale; assegno sociale; borse lavoro per tirocinio formativo; carta amica.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) chi non abbia occupato o ceduto senza titolo un alloggio di ERP, ai sensi dell'art.20 co.1 della L.R. n.10/2014. Si precisa che, ai sensi dell'art.5 co.1-bis della Legge n.80/2015, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura (alloggi ERP) per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni.

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- a) conviventi more uxorio;
- b) coloro che hanno costituito unioni civili ai sensi del DPCM 144/2016;
- c) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- d) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando;
- e) conviventi di fatto di cui al combinato disposto dagli art.36 e 37 della Legge n.76/2016 (a condizione che sussiste la condizione anagrafica di cui all'art.4 e alla lett.b) del co.1 dell'art.13 del regolamento di cui al DPR n.223/89)

I requisiti devono essere posseduti da parte del dichiarante e, limitatamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'art.3 della L.R. n.10/2014, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

ART.2

RISERVE DI ALLOGGI

Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi degli artt.12, 41 e seguenti della L.R. n. 10/2014.

ART.3

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere prodotte in bollo di € 16,00 (uno ogni quattro facciate) e compilate, **a pena esclusione**, su appositi moduli predisposti dal Comune scaricabili, altresì, dal sito internet del Comune di Canosa di Puglia www.comune.canosa.bt.it e in distribuzione presso l’Ufficio Casa sito al 2° piano del Palazzo di Città – Piazza Martiri XXIII Maggio.

Nei predetti moduli sono contenute certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio, da sottoscrivere **a pena esclusione**, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 in cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a compilare con esattezza. L’autocertificazione, infatti, è formulata con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all’attribuzione dei punteggi.

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale e determineranno l’automatica esclusione dal concorso e/o dalla graduatoria ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000.

ART.4

DICHIARAZIONI NECESSARIE PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO CONTENUTE NEL MODELLO DI PARTECIPAZIONE

1. Autocertificazione attestante la cittadinanza italiana o di paese dell’Unione Europea. **Il cittadino straniero** (non appartenente ad un paese dell’U.E.) dovrà dichiarare il possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e l’esercizio di regolare l’attività lavorativa svolta (lavoro subordinato o autonomo);

2. Autocertificazione attestante la residenza anagrafica nonché **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** attestante il luogo e il tipo di lavoro svolto dal richiedente ;

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il richiedente ed i componenti il nucleo familiare non siano titolari di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località di cui alla lettera c) dell’art.1 del bando;

4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il richiedente ed i componenti del nucleo familiare non abbiano ottenuto l’assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici di cui alla lett.b) dell’art.1 del bando;

5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il richiedente ed i componenti il nucleo familiare non abbiano ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, di cui alla lettera f) dell’art.1 del bando;

6. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il richiedente non ha occupato senza titolo alloggi di erp, di cui alla lettera g) dell’art.1 del bando;

7. Autocertificazione attestante: il reddito, fiscalmente disponibile riferito all’anno 2017, conseguito dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare.

ART.5

DICHIARAZIONI NECESSARIE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

a.1 autocertificazione attestante le voci di reddito di seguito indicate:

- Reddito imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare;
- Tutti gli emolumenti continuativi quali pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, **fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento**;
- La mancanza del reddito o lo stato di indigenza (co.3 dell’art.6 della L.R. n.10/2014);

a.2 autocertificazione relativa al numero dei componenti il nucleo familiare;

a.3 autocertificazione relativa alla condizione di unico componente con uno o più minori a carico;

a.4 autocertificazione del richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che viva solo o in coppia, anche con eventuali minori a carico;

a.5 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la costituzione della famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **a)** purchè nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età; **b)** qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a.6 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la presenza nel nucleo familiare di disabile affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%;

a.7 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- la qualifica di lavoratore emigrato all'estero per i nuclei familiari in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi, dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza;
- la qualifica di profugo;

a.8 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti il luogo di lavoro. La dichiarazione va presentata e dà titolo all'attribuzione del punteggio solo se la distanza fra il luogo di lavoro (che deve essere obbligatoriamente nel Comune di Canosa di Puglia che bandisce il concorso) e quello di residenza sia superiore a 40 Km.;

a.9 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che il nucleo familiare del richiedente abiti da almeno due anni antecedenti rispetto alla data di pubblicazione del bando in locali impropriamente adibiti ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

a.10 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che il nucleo familiare del richiedente abiti da almeno due anni antecedenti rispetto alla data del bando in alloggio antigenico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero della Salute 5 luglio 1975 (modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua originaria destinazione, secondo il titolo abitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione;

a.11 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che il nucleo familiare del richiedente coabiti da almeno due anni antecedenti rispetto alla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità. La condizione del biennio non è richiesta quando trattasi di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente, di sistemazione di locali a titolo precario degli Organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;

a.12 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che il nucleo familiare del richiedente abiti alla data del bando in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito dall'art.10;

- a) oltre 2 persone in più: punti 1;
- b) oltre 3 persone in più :punti 2;

a.13 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che il richiedente, fruente di alloggio di servizio deve rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione volontaria diversa da collocamento a riposo;

a.14 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che il nucleo familiare del richiedente deve abbandonare l'alloggio e seguito di ordinanza di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultante da provvedimenti emessi dall'Autorità competente non oltre tre anni prima dalla data del bando con indicazione del provvedimento amministrativo;

a.15 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che il nucleo familiare del richiedente abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per motivi diversi di immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico privato che fruisca di alloggio di servizio purchè il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato. Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documenti significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare di riferimento in cui è stato convalidato lo sfratto. **Per l'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà indicare il Tribunale competente, il numero di registro generale e la data di convalida dello sfratto.**

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, così come previsto dal D.L. n.102 del 31/08/2013; dall'art.2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.665 del 2 aprile 2015, derivante da:

1. perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa
2. accordi aziendali e sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro
3. cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale
4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
5. cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente che ha determinato una riduzione del volume di affari che deve essere almeno pari al 50% rispetto alla media del reddito percepito nell'ultimo triennio
6. malattia grave (disabilità grave o non autosufficienza, di cui all'allegato del DPCM n.159/2013), infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito (almeno nella misura del 50%) per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

a.16 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che il nucleo familiare del richiedente abiti in un alloggio il cui canone locativo incida in misura minima non inferiore al 30% sul reddito annuo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della L.R. n.10/2014. Si precisa che saranno presi in considerazione esclusivamente i contratti di locazione regolarmente registrati.

Punteggi da attribuire ai concorrenti:

a1) reddito di nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge n.457/1978, non superiore ai seguenti limiti:

- a) inferiore ad una pensione sociale/assegno sociale (€ 5.824,91 annui): **punti 4.**
- b) inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.524,57 annui): **punti 3.**
- c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale/assegno sociale (€ 12.349,48 annui): **punti 2.**

a2) nucleo familiare composto:

- a) da 3 a 4 unità: **punti 1.**
- b) da 5 a 6 : **punti 2.**
- c) da 7 ed oltre: **punti 3.**

a3) un componente con uno o più minori a carico: **punti 2.**

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1.**

a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 1.**

Tale punteggio è attribuibile:

- a) purchè nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.
- b) Qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: **punti 3.** Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%.

N.B. Il punteggio è attribuito solo per una persona in presenza nel nucleo di più persone con disabilità.

a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: **punti 1.**

a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 Km da quella di residenza: **punti 1.** Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni antecedenti rispetto alla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: **punti 4.** La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

a10) richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno due anni antecedenti rispetto alla data del bando in alloggio antigenico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazioni) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abitativo edilizio dal Comune, non era destinato ad abitazione: **punti 2.**

Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigenici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni antecedenti rispetto alla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2.** La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'art.10:

- a) Oltre 2 persone in più: **punti 1.**
- b) Oltre 3 persone in più: **punti 2.**

a13) richiedenti fruenti di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1.**

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: **punti 6.**

a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contabile, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purchè il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **punti 6.**

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documenti significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente o un componente del nucleo familiare, in analogia con quanto disposto con Deliberazione di Giunta Regionale n.665 del 2 aprile 2015 dovrà possedere, al momento della domanda, oltre ai requisiti per la partecipazione al bando i seguenti requisiti:

- Titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- Essere destinatario di sfratto per morosità debitamente convalidato;
- Essere residente da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, sito nel Comune di Canosa di Puglia;
- Non aver stipulato nuovo contratto di locazione;
- Versare in situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta alle cause di cui alla lettera a.15 (punti 1,-2,-3,-4,-5,-6.).

Al fine di poter fruire di tale punteggio è necessario dimostrare che le situazioni di morosità incolpevole riguardino soggetti già presenti nel nucleo familiare al momento del contratto.

a16) richiedenti che abitano in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 % sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma I, lettera e), dell'articolo 3: **punti 1**

LA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO SARA' EFFETTUATA SULLE DICHIARAZIONI E AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE CON LA DOMANDA. NON SONO CUMULABILI I PUNTEGGI: A9) CON A10); A14) CON A15); A14) E A15) CON A9), A10), A11), A12), E A13).

Le dichiarazioni e autocertificazioni presentate saranno oggetto di verifica da parte del Comune. Per ciò che attiene alle caratteristiche dell'alloggio connesse all'attribuzione del punteggio per sovraffollamento, impropietà dell'alloggio e antigienicità, si procederà (nell'ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi di tali punteggi) all'espletamento di appositi sopralluoghi, a cura di tecnici individuali dal Comune nonché alle verifiche presso il Settore Sportello Unico dell'Edilizia, dirette a verificare la sussistenza delle situazioni dichiarate. Nell'ipotesi in cui il concorrente dovesse modificare la residenza e non sia possibile effettuare la verifica, non si procederà all'attribuzione del punteggio, stante la perdita delle condizioni oggettive. Coloro che intendono avvalersi di punteggi di cui sopra dovranno manifestare tale volontà, prima della presentazione della domanda, al fine di consentire il sopralluogo.

Art.6

RACCOLTA DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

Le domande in bollo, relative al presente concorso dovranno pervenire, **a pena esclusione** al Comune di Canosa di Puglia – Settore Lavori Pubblici - Ufficio Casa – **Piazza Martiri XXIII Maggio** entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 04 novembre 2019**, con una delle seguenti modalità:

1. **a mezzo raccomandata A.R.**, a condizione che la domanda pervenga entro la data di scadenza;
2. **per via telematica, così come previsto dall'art.65 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii. (indirizzo pec protocollo@pec.comune.canosa.bt.it)** a condizione che l'istanza e le dichiarazioni, siano sottoscritte mediante firma digitale, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore qualificato; ovvero siano sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità ovvero trasmesse dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, secondo le modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art.71. In caso di trasmissione con modalità telematica dovrà essere versata l'imposta di bollo (Bollo virtuale) di € 16,00 ogni quattro facciate a mezzo Mod. F23/24 (cod. 456T "imposta di bollo");
3. **a mano**, all'Ufficio Protocollo del Comune di Canosa di Puglia sito in Piazza Martiri XXIII Maggio.

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine fissato.

Le domande e le dichiarazioni dovranno essere, a pena esclusione:

1. **firmate in originale dal dichiarante**
2. **corredate da copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità.**

Il Comune provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni singola domanda di partecipazione al bando e, a comunicare a ciascun concorrente il punteggio ottenuto.

Entro 30 giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale di cui all'articolo 42 L.R. n.10/2014, per il tramite dell'Ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione di cui all'articolo 42 L.R. n.10/2014. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni alla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria. L'Ufficio comunale competente, entro quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

Della formazione di detta graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnato e del numero di alloggi eventualmente disponibili.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, recuperati e di risulta e conserva la sua efficacia fino a quando non viene aggiornata nei modi previsti nell'art.7 della Legge Regionale più volte citata e, cioè, mediante bandi di concorso integrativi nell'arco del quadriennio di validità della graduatoria.

Al bando possono partecipare nuovi aspiranti all'assegnazione e coloro che sono collocati nella graduatoria definitiva approvata con Determinazione Dirigenziale n.1294 del 27.11.2017 a seguito del bando n. 1/2017, con l'avvertenza che quanti pur oggi inclusi nella graduatoria non dovessero proporre la domanda di partecipazione al presente bando, non potranno avanzare alcuna pretesa all'assegnazione di alloggi di ERP, stante l'inefficacia della predetta graduatoria.

Art.7

GRADUATORIE SPECIALI

I richiedenti appartenenti alle categoria speciali (richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, giovani coppie e famiglie in costruzione, disabili), di cui ai punti a4), a5), a6), dell'art.5, L.R. n. 10/14, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale definitiva, sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione, o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 13 della L.R. n.10/2014.

Art.8

VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione degli alloggi è effettuata in base all'ordine della graduatoria generale. Prima dell'assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione. Il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a1) ad a8), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purchè permangano i requisiti di cui alle lettere da a9 ad a16 del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purchè il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al comma 2, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere della Commissione di cui all'art.42 (L.R. n.10/2014).

Il Comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio competente del comune.

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22, sia non inferiore a mq.45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a :

- a) 45 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone.
- b) 55 mq. per nuclei familiari composti da tre persone.
- c) 70 mq. per nuclei familiari composti da quattro persone.
- d) 85 mq. per nuclei familiari composti da cinque persone.
- e) 95 mq. per nuclei familiari composti da sei persone o oltre.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

Il Comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli preposti.

In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n.10 del 07/04/2014. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accedere all'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 17.

Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt.21 e seguenti della L.R. n.10/2014.

Art.9

NORMA FINALE

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196/2003, in riferimento al provvedimento instaurato col presente bando, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:

- a) è effettuato in base alla Legge Regionale n.10 del 7 Aprile 2014.
- b) avverrà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, presso gli uffici preposti all'istruttoria.
- c) il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima.
- d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge n.241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.
- e) il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo ente, i suoi diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. n.196/2003.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ogni utile informazione l'interessato potrà rivolgersi al Settore Lavori Pubblici Ufficio Casa presso il Palazzo di Città Piazza Martiri XIII Maggio.

Canosa di Puglia 23 settembre 2019

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
Ing. Sabino GERMINARIO

IL SINDACO
Avv. Roberto MORRA